



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1345**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIANLUCA BORGESE

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge del 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 420 del 13 settembre 2012, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Gianluca Borgese, nato a Roma, il 23 agosto 1979;

VISTA la nota del 4 marzo 2019 (prot. n. 9431 di pari data) con la quale Fideuram S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento presunte irregolarità commesse dal Sig. Gianluca Borgese nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 21 marzo 2019 (prot. n. 13875 di pari data) con la quale Fideuram S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 3 settembre 2019 (prot. n. 62580/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Gianluca Borgese la violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 per aver comunicato e trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;

ESAMINATE le difese del consulente trasmesse con nota del 2 ottobre (prot. n. 71024 del 3 ottobre 2019);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa con nota del 4 febbraio 2020 (prot. n. 5719 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Gianluca Borgese, e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Gianluca Borgese con nota del 5 marzo 2020 (prot. n. 13701/20) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Gianluca Borgese la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni o documenti non corrispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo. In particolare, ai fini della determinazione della sanzione della sospensione da applicare al Sig. Borgese, va considerato, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, che:



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- la violazione accertata - che non risulta preordinata al compimento di alcun fenomeno acquisitivo - attiene ad obbligazioni falsamente assunte per importi di non considerevole entità e riguardanti un numero limitato di clienti;
  - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun precedente a suo carico;
- dal punto di vista dell'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano compiute deliberatamente dal consulente.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Gianluca Borgese, nato a Roma (RM), il 23 agosto 1979, del provvedimento di sospensione per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera c), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti